



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE

### *Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale*

Determinazione N. 2596 / 2024

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. ART. 29-SEXIES. DITTA: LA CERCHIARA SOCIETA' AGRICOLA S.S - C.F. 04346870282 - IMPIANTO: COMUNE DI QUARTO D'ALTINO- VIA TRIESTE 113 - SEDE LEGALE: COMUNE DI RESANA (TV) - VIA CARAVAGGIO 4.**

Il dirigente

#### Visti

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii la determinazione n. 226 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa *Anna Maria Pastore*;

- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP *Anna Maria Pastore* che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

**Richiamata** la seguente normativa in materia ambientale:

#### ***Autorizzazione Integrata Ambientale***

- i la L.R. n. 4 del 18.02.2016, in particolare l'art. 5 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell' AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- iii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;

- v la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- vi il D.M. 95 del 15.04.2019, "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs, del 3 aprile 2006 n. 152", che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;
- vii la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 "Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale";
- viii il decreto direttoriale della Regione del veneto n. 108/2018 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;
- ix la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- x la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31 agosto 2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion", che modifica la DGRV 1105/2009 per quanto riguarda i criteri generali per la presentazione delle domande di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, le migliori tecniche disponibili (BAT) e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- xi il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" all'art. 5, comma 4 e la DGRV n. 813 del 22.06.2021 " Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" all'art. 24, comma 8, dispongono che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

#### ***Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA***

- i il D.M. 24 aprile 2008 "*Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell'inquinamento*".
- ii il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*";
- iii l'art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che "*le regioni e le Province autonome di*

*Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”;*

- iv la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le “*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05*”;

**Visto che:**

- Il 23/02/2024 con i prot.lli 12773 e 12774 la ditta ha presentato alla Scrivente Amministrazione l’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’aumento della capacità produttiva di capi allevati a 2500, con la relativa documentazione tecnica;
- con nota protocollo n. 14031 del 29/02/2024 sono state richieste integrazioni alla documentazione della soc. agricola La Cerchiara S.S., a cui la ditta ha dato risposta, per il tramite del SUAP con nota acquisita agli atti con prot. n. 21012 del 29/03/2024;
- Con nota prot. n. 22007 del 04/04/2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento e contestualmente indetta la conferenza dei servizi ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-quater, comma 5 e della L. 241/90, artt. 14 e segg. e convocata la prima riunione per il giorno 28/05/2024;
- Il 10/04/2024 è stata pubblicata nel sito dell’ente la documentazione a cui dopo 30 giorni non sono pervenute segnalazioni di parte pubblica;
- con prot. 25739 del 18/04/2024 la ditta trasmette come integrazione spontanea la scheda C , ossia dati e notizie sull’impianto da autorizzare e all.A19 di cui Allegato A alla Dgr n. 1105 del 28 aprile 2009;
- In data 16/05/2024 si è svolto il sopralluogo istruttorio congiunto con ARPAV e comune di Quarto d’Altino allo scopo di verificare i dati tecnici/gestionali dell’azienda rispetto alla relazione tecnica e agli allegati cartografici presentati. (Verbale di sopralluogo prot. 32817 del 20.05.24);
- In data 28/05/2024 si è svolta la prima conferenza istruttoria al termine del quale sono stati richieste alla ditta chiarimenti relativamente ai detersivi utilizzati per la pulizia delle strutture di allevamento, la scheda A e lo schema a blocchi;
- con nota prot. n. 34785 del 28.05.2024 ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso il proprio parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.01 del 16.05.2024, acquisito con prot. n. 33064 del 21.05.2024 e confermato nell’ambito della conferenza dei servizi decisoria del 11/09/2024 ed acquisito agli atti nel verbale protocollo n. 58776 del 19.09.24 ;
- con prot. n. 37936 del 10.06.2024 la Scrivente Amministrazione ha trasmesso copia del verbale prot. n. 37402 del 07.06.2024 della conferenza dei servizi istruttoria tenutasi il giorno 28/05/2024, con relativa richiesta di integrazioni trasmesse dalla ditta in data 04/07/2024 con prot. 42788;
- Con prot. 49360 del 02/08/2024 la Scrivente Amministrazione ha indetto la conferenza dei servizi decisoria per il giorno 11/09/2024, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-quater, comma 5 e della L. 241/90, artt. 14 e segg, la cui copia del verbale è stata trasmessa con prot. n. 58776 del 19.09.2024

**Dato atto** che la conferenza dei servizi decisoria del 11.09.2024 ha determinato il rilascio dell'AIA alla società agricola La Cerchiara con la seguente prescrizione:

- ai fini del rispetto del DM 28 giugno 2022 e contestualmente dell'art. 33 – allegato A – alla DGRV 813/2021, durante la pulizia-disinfezione previste tra cicli di allevamento la fase di detersione delle superfici venga effettuata con prodotti detergenti privi di sostanze pericolose.

**Ritenuto di:**

- i adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 c.5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 11.09.2024, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 58776 del 19.09.2024 trasmesso con nota prot. n. 59170 del 19.09.2024;
- ii di evidenziare che il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza e quelle del Comune in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitario

**Accertato che:**

- i il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 22.09.2024, risulta rispettato;

**DETERMINA**

**1.**

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-*sexies*, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta La Cerchiara società agricola S. S, con sede legale in Comune di Resana (TV)- Via Caravaggio 4, C.F. 04346870282 per la nuova installazione ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. i-*sexies*) del medesimo D.Lgs., sito in Comune di Quarto d'Altino – Via Trieste 113, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria 6.6b attività: Allevamento intensivo di suini, con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) : – Impianto Via Trieste 113 - Quarto d'Altino(VE)

**2.**

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **10 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento (e comunque **entro il 19.09.2034**)

**3.**

Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

**4.**

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

**4.1** Ai fini del rispetto del DM 28 giugno 2022 e contestualmente dell'art. 33 – allegato A – alla DGRV 813/2021, durante la pulizia-disinfezione previste tra cicli di allevamento la fase di detersione delle superfici deve essere effettuata con prodotti detergenti privi di sostanze pericolose.

## **4.2 GESTIONE ALLEVAMENTO E REFLUI ZOOTECNICI**

### **Numero massimo capi allevabili**

**a.** Il gestore può accasare fino ad un massimo di 2500/capi tenendo in considerazione anche quanto indicato al punto 4.16 “Benessere animale e biosicurezza”.

### **Gestione agronomica dei reflui**

**b.** Il gestore deve rispettare le modalità di produzione, gestione e utilizzo agronomico del refluo zootecnico e gli adempimenti amministrativi previsti dal DM n. 5046 del 25/02/2016 e dalla DGRV n. 813 del 22/06/2021 allegato A “*Disciplina*” e allegati E “*Allegati tecnici*” nonché ogni altra norma in materia ambientale prevista a livello nazionale o regionale.

**c.** Gli effluenti zootecnici devono essere gestiti applicando le migliori tecniche indicate nella “check list BAT” (punto 4.13 della autorizzazione).

### **Gestione degli stoccaggi dei reflui zootecnici**

**d.** Lo stoccaggio del liquame suino deve essere effettuato nelle vasche indicate nella relazione tecnica (All.B.18- relazione-revisione-AIA-rev01-prot. 42788 del 04/07/2024)

**e.** Le vasche devono garantire almeno 180 giorni di stoccaggio del refluo

## **4.3 STRUTTURE DI STOCCAGGIO: CARATTERISTICHE GENERALI**

**a.** Tutte le strutture di stoccaggio, sia per i materiali solidi che liquidi (ad esempio per materie prime, mangimi, rifiuti, sottoprodotti, liquami, acque reflue, ecc. ), devono essere periodicamente controllate e sottoposte a regolari manutenzioni per essere mantenute efficienti ed a tenuta.

**b.** Tutte le aree di stoccaggio devono essere indicate nella planimetria dell'impianto da tenere aggiornata e presentare in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

## **4.4 STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME**

**a.** Non devono essere stoccati all'aperto, senza idonee coperture e/o idonei contenitori, materie prime, mangimi e ogni altro materiale che, se soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche possono contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente o che possono dare luogo a problematiche odorigene, di natura igienico-sanitaria, proliferazione di insetti e di roditori.

**b.** I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos, che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.

**c.** I materiali liquidi devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos, che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti e avere una vasca di raccolta per eventuali perdite.

**d.** I prodotti per la disinfezione, per i trattamenti insetticidi e la derattizzazione, i prodotti in genere ad azione biocida e le scorte di medicinali, eventualmente presenti nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni e al coperto, stoccati in depositi idonei a raccoglierne le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo. Le aree di stoccaggio di tali materiali devono essere evidenziate da apposita cartellonistica e vietato l'accesso al personale non autorizzato.

**e.** Lo stoccaggio di combustibili deve rispettare le norme previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4quater, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

#### **4.5 RIFIUTI: PRODUZIONE, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO**

**a.** I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

**b.** I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutentate.

**c.** Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l'eventuale pericolosità degli stessi.

**d.** Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).

**e.** I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categorie le relative norme tecniche e quelli pericolosi vanno individuati anche da specifico pittogramma indicante il pericolo.

**f.** Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi, ad esclusione di quelli dotati di doppia camera, all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.

**g.** Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi per evitarne la dispersione.

**h.** Si deve assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.

**i.** Si deve compilare e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti prevista dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **4.6 SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: PRODUZIONE, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO**

**a.** Le carcasse animali devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di

origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia.

**b.** Qualora per eventi eccezionali le carcasse debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica.

#### **4.7 RUMORE**

**a.** Il gestore deve attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dalle attività svolte nell'installazione nel rispetto della normativa vigente.

**b.** Il gestore deve registrare eventuali lamentele o segnalazioni di disturbo pervenute e informare Città metropolitana, ARPAV e Comune per attivare eventuali controlli e monitoraggi secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico, presso i recettori sensibili, è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni.

**c.** Le modalità di esecuzione delle eventuali analisi fonometriche dovranno essere preventivamente concordate con ARPAV.

#### **4.8 EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**a.** Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fuggitive dall'allevamento.

**b.** Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri e il correlato disturbo esterno all'installazione dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di allevamento, rimozione e distribuzione dei reflui zootecnici come indicato anche nelle precedenti prescrizioni e previsto dalle BAT di cui al punto 4.13.

**c.** Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **4.9 CONSUMI ENERGETICI ED IDRICI**

**a.** Al fine di contenere i consumi di energia e di acqua devono essere applicate le specifiche BAT e devono essere monitorati e registrati i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

#### **4.10 ACQUE DI LAVAGGIO E METEORICHE**

**a.** Non sono idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:

- le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- le acque di prima pioggia;
- le acque di lavaggio delle trattrici agricole;
- le acque reflue contenenti detersivi, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed

ammesse dalle norme igienico-sanitarie e che non contengono sostanze pericolose in conformità a quanto previsto dalla DGR 813/2021 art. 33 lettera d.

**b.** Le acque di lavaggio delle aree esterne, che per le loro caratteristiche non possono essere utilizzate a scopo agronomico, sono assimilabili ad un rifiuto per cui soggiacciono alle disposizioni dettate dall'art. 185bis del D.Lgs 152/06 “deposito temporaneo” e devono essere avviate a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno da ditta autorizzata.

**c.** Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.

**d.** Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.

#### **4.11 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IMPIANTISTICHE, LOCALI, ATTREZZATURE, AREE ESTERNE**

**a.** Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.

**b.** I piazzali esterni, le strutture e le aree di stoccaggio, in particolare le aree di carico e utilizzo dei mangimi e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, devono essere mantenuti puliti.

**c.** Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell'apposito registro delle manutenzioni.

**d.** Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per raccolta delle acque reflue.

**e.** I sistemi di ventilazione artificiale e/o naturale devono essere periodicamente ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.

**f.** I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.

**g.** Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di roditori, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione ai capannoni dedicati all'allevamento, aree stoccaggio dei rifiuti, silos e cella frigo. Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in appositi registri. Il controllo degli insetti, ed in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

#### **4.12 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO: PMC**

- a.** Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC (prot. 33064 del 21.05.2024) validato da ARPAV, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria.
- b.** Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia e al Comune di Quarto d'Altino.
- c.** Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, ARPAV, Comune di Quarto d'Altino.
- d.** Il report PMC deve essere accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.
- e.** Le emissioni in atmosfera, l'azoto e il fosforo escreti saranno calcolati/stimati sul numero medio di capi accasati specificando la metodologia adottata ed allegando, alla relazione tecnica, il foglio di calcolo (esempio BAT-tool).
- f.** Nel report annuale vanno indicate le carcasse allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà conservare la documentazione e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse, per eventi eccezionali, dovessero essere state smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.

#### **4.13 MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI: BAT**

- a.** Il gestore deve applicare correttamente tutte le BAT, compreso il Sistema di gestione ambientale, indicate nella check list presentata (prot. 12773 del 23.02.2034) e riassunte nella tabella:

#### **BAT DESCRIZIONE**

- 1 Applicata: la ditta ha adottato un sistema di gestione ambientale volontario non certificato.
- 2 Applicata in coerenza e a completamento della BAT 1
- 3 Applicata: L'azienda adotta un tipo di alimentazione detto "per fasi" che consiste nel somministrare agli animali una dieta che soddisfi le esigenze nutrizionali ed energetiche in relazione alla fase di sviluppo
- 4 Applicata: Alimentazione per "fasi". Nei mangimi verranno aggiunti fitasi e fosfati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente
- 5 Applicata: Presenza di contatore della linea pubblica per il controllo dei consumi di acqua sulle bollette da annotare mensilmente su apposito registro
- 6 Applicata: per mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile e minimizzare le perdite la ditta prevede l'estensione del pavimento in grigliato nella nuova stalla e la pulizia dei ricoveri viene effettuata in prevalenza a fine ciclo utilizzando il sistema di pulizia con il lavaggio con idropulitrice a bassa portata e ad alta pressione.
- 7 Applicata solo 7a) drenaggio delle acque reflue verso contenitore apposito o deposito di stoccaggio. Le acque meteoriche recapitanti sulle coperture dei capannoni sono scaricate naturalmente sul suolo e poi confluiscono in una serie di pozzetti con una rete di tubazioni che portano l'acqua piovana nei fossati esistenti che circondano tutte le strutture dell'allevamento.

- 8 Applicata: il sistema di gestione della ventilazione sia naturale che in depressione è presente nelle stalle nuove ed è gestito da un programma informatizzato con termosonde che regola il ricambio di aria in base alla temperatura interna dei ricoveri in modo da ridurre nel periodo invernale la dispersione del calore. Nei nuovi interventi verranno impiegate lampade a led in luogo di lampade al neon che consumano meno energia a parità di lux erogati.
- 9 Non applicata: La BAT è applicabile ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile e comprovato.
- 10 Applicata: L'azienda ha allegato alla domanda AIA il rapporto di prova tecnica Valutazione di Impatto Acustico. Le attrezzature emissive come il mulino e le pompe dell'impianto di alimentazione a broda ed il carico dei silos dei mangimi sono posizionati lontano dai siti sensibili e protetti. I silos dei mangimi sono posizionati sulla parte più prossima all'ingresso in modo da ridurre la movimentazione dei camion nell'azienda per lo scarico
- 11 Applicata: Il mangime viene somministrato in forma di broda diluito con acqua nel rapporto 1:3. Il caricamento dei silos del mangime avviene tramite una tramoggia di carico posizionata a livello del pavimento con una coperchio mobile a protezione della diffusione della polvere. La regolazione della ventilazione naturale avviene tramite un programma informatico che consente di regolare l'apertura delle finestre per il ricambio di aria interna
- 12 Non applicata: L'azienda si riserva di implementare un piano di gestione degli odori se si manifestassero criticità. In relazione tecnica viene riportato il solo studio delle emissioni odorogene
- 13 L'utilizzo della pavimentazione in grigliato anche nella nuova stalla consente un rapido allontanamento delle deiezioni nella sottostante vasca sottogrigliato e poi nello stoccaggio esterno
- 14 Non applicabile: la ditta non produce letame dall'allevamento dei suini
- 15 Non applicabile: la ditta non produce letame dall'allevamento dei suini
- 16 Applicata: a vasca di stoccaggio ( serbatoio elastomerico chiuso) è già costruita e sufficiente anche per l'ampliamento dei capi allevati e non sono previsti interventi di modifica strutturale.
- 17 Non applicabile: non risultano attivi lagoni per lo stoccaggio del liquame
- 18 Applicata: materiale in PVC del serbatoio elastomerico è ad alta resistenza alle pressioni meccaniche , al calore. Lo stoccaggio presente ha una capacità necessaria per lo stoccaggio senza cessioni di 180 gg previsti dalla norma
- 19 Non applicabile: la ditta non utilizza le tecniche di trattamento liquami indicate
- 20 Applicata: viene seguito codice di buona pratica agricola e normativa di riferimento per scelta dell'epoca. Il PUA segue quanto previsto dalla successione colturale in base alla massimo utilizzo dell'azoto e dei nutrienti da parte delle colture
- 21 Applicata: SOLO Iniezione profonda (solchi chiusi).
- 22 Applicata: L'interramento del liquame è immediata con iniezione profonda ed immediata richiusura del solco
- 23 Applicata: Viene effettuato il Bilancio dell'azoto e del Fosforo in base alla DGRV 2439/2007. Il dato viene comunicato annualmente con il piano di monitoraggio e controllo
- 24 Applicata: Viene effettuato il Bilancio di massa utilizzando la procedura di calcolo della DGRV 2439/2007 e dato dell'azoto escreto ottenuto viene elaborato dal programma Bat Tool per il calcolo dell'emissione di ammoniaca. Il dato viene comunicato annualmente con il piano di monitoraggio e controllo
- 25 E' stato predisposto uno studio sull'impatto odorogeno dell'allevamento inserito nella relazione tecnica allegato B18
- 26 Applicata: Si utilizzano i dati dei fattori di emissioni riportati in bibliografia. Il dato viene comunicato annualmente con il piano di monitoraggio e controllo
- 27 Non pertinente perché la ditta non utilizza sistemi di trattamento dell'aria
- 28 Applicata: Sono disponibili i consumi rilevati dalle fatture ricevute. I dati dei singoli consumi ( mulino, pimpinato di alimentazione, illuminazione e pompa per il lavaggio) verranno stimati. Viene utilizzato il Registro di stalla. Per il peso dei capi vivi le pesate alla vendita e per i capi morti in uscita il documento di ritiro 1069/09. Il dato del consumo del mangime è dato dai documenti di consegna del Mangime e dei cereali e dalle quantità prodotte giornalmente. La quantità di reflui prodotta è

calcolata in base alle botti di liquame in uscita

- 29 Applicata: i dati relativi alle stime delle emissioni di ammoniaca sono riportati nel PMC alla tabella 1.5.1.2 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall'allevamento per capo anno  
30-31 Non pertinente

**b.** La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata dalle attività di monitoraggio e autocontrollo effettuate dal gestore e da parte degli enti competenti in occasione di attività di vigilanza.

#### **4.14 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SUCCESSIVI**

**a.** Tutta la documentazione aziendale (documenti di trasporto, formulari, registri, fatture, schede sicurezza prodotti, ecc) deve essere conservata presso la sede legale di Resana, via Caravaggio 4,, per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

**b.** Il gestore deve tenere aggiornate le planimetrie indicanti le aree di stoccaggio delle materie prime, rifiuti e sottoprodotti.

**c.** La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità preposte al controllo quali ad esempio: tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti), copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa quali ad esempio, i cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto.

**d.** Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria anche documentale, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **4.15 PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI**

**a.** Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro ore successive i necessari interventi di ripristino.

**b.** Devono essere inoltre registrati e comunicati formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di Quarto d'Altino, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto degli artt. 29-*decies* comma 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.

**c.** Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore anche con sistemi di controllo a distanza.

**d.** Le attrezzature necessarie per la gestione di primo intervento in caso di incidenti devono essere sempre disponibili, collocate in luogo definito da indicare con apposita cartellonistica e noto al personale che dovrà essere formato nella gestione delle emergenze.

#### **4.16 BENESSERE ANIMALE E BIOSICUREZZA**

- a. La ditta deve rispettare le normative e le disposizioni dettate dai Servizi veterinari, in particolare in materia di biosicurezza e benessere animale per tutte le categorie di suini allevate ed in ogni fase del ciclo, tali da garantire uno spazio adeguato allo stadio di sviluppo di ciascun animale e quindi del loro peso finale.
- b. Le variazioni del numero di capi, per le diverse categorie allevate, e la loro collocazione nei capannoni dovrà essere preventivamente concordata con i Servizi veterinari.
- c. L'installazione dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, ventilazione, raffrescamento. ecc.

#### **4.17 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

- a. L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento con attenzione agli aspetti ambientali e al rispetto delle condizioni di autorizzazione, per esempio si dovrà porre attenzione alle buone prassi agricole e veterinarie, alla corretta gestione dei rifiuti, alla gestione delle emergenze.
- b. Deve essere conservata la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.
- c. Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

#### **4.18 PRESCRIZIONI GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO**

- a. Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di Quarto d'Altino, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia almeno sessanta giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione.
- b. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;
- c. Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento eventualmente presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.
- d. Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

#### **5**

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del

nuovo soggetto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

## 6

L'eventuale chiusura dell'impianto, o di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con **almeno 30 giorni di anticipo**. Inoltre, **entro 180 giorni** dalla chiusura, dovrà essere presentato alla Scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso), ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento.

## 7

Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, nonché di mantenerli aggiornati.

## 8

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

## 9

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06.

## 10

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

## 11

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

## 12

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

## 13

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune di Quarto d'Altino per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- ai Servizi veterinari dell'ULSS 3
- ai Vigili del Fuoco dipartimento provinciale di Venezia

## 14

Fanno parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

Allegato 1 : Scheda di sintesi caratteristiche installazione

Allegato 2: Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev.01 prot. 33064 del 21.05.2024 ;

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

**Allegato 1: SCHEDA SINTESI CARATTERISTICHE IMPIANTO**

Denominazione azienda	La Cerchiara Società Agricola S.S
Tipologia di azienda	Società semplice
Rappresentante legale	Federico Corò
Referente IPPC	Federico Corò
Sede legale	Via Caravaggio 4 – Resana (TV)
Sede installazione soggetta ad AIA	Via Trieste 113 – Quarto d'Altino (VE)
Iscrizione CCIAA di	Treviso al n. 379227
P. IVA e CUA	04346870282
Recapito telefonico del rappresentante legale	3498778346
Indirizzo Pec azienda	lacerchiara@pec.coldiretti.it
Tipologia di impianto	impianto esistente
Motivo del rilascio autorizzazione	Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale
Attività prevalente	Allevamento di suini ingrasso >2000 capi (di oltre 30kg)
Numero capi alla massima capacità potenziale	2500
Codice attività IPPC	6.6b Suini ingrasso
Classificazione NACE	Agricoltura, allevamento di animali codice 01.2
Classificazione NOSE-P	Fermentazione enterica e gestione liquami codice 110.04 e 110.05
Periodicità dell'attività	Continua
Attività tecnicamente connesse	Mulino per la macinazione di cereali
Effluenti non palabili prodotti	Liquame
Ventilazione	Naturale
Emissioni in atmosfera	Emissioni diffuse
Emissioni in acqua	Nessuno scarico produttivo
Odori	Potenziati sorgenti: stabulazione, movimentazione e spargimento effluenti non palabili